



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia Barletta Andria Trani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 115 del 12/12/2024

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, LE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER IL CANONE MERCATALE. CONFERMA PER L'ANNO 2025 DELLE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI APPROVATI PER L'ANNO 2024

L'anno 2024 il giorno 12 del mese di Dicembre alle ore 12:00, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Alla seduta risultano presenti:

N°	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	BOTTARO AMEDEO	Sindaco	X	
2	FERRANTE FABRIZIO	Assessore	X	
3	LAURORA CARLO	Assessore	X	
4	LIGNOLA LUCA	Assessore	X	
5	DI LERNIA CECILIA	Assessore	X	
6	RONDINONE ALESSANDRA	Assessore	X	
7	VALENTE PAOLA	Assessore	X	
8	CAPONE ALESSANDRO	Assessore	X	
9	DI LERNIA COSIMO DAMIANO	Assessore	X	
10	DE MARI LUCIA	Assessore	X	

PRESENTI: 10 ASSENTI: 0

Con l'assistenza del II Segretario Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il Sindaco Avv. Amedeo Bottaro, constatato il numero legale degli intervenuti e la regolarità della seduta dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento in oggetto sulla cui proposta sono stati acquisiti i prescritti pareri ai sensi del TUEL riportati in allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisita la proposta di deliberazione predisposta dal Dirigente proponente, all'esito dell'istruttoria dallo stesso condotta, con il supporto delle articolazioni amministrative di riferimento e previa verifica della regolarità tecnico amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come da parere reso ai sensi dell'articolo 49, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e preso atto dei fatti e delle circostanze, nonché dei contenuti dei riferimenti documentali, come dal Dirigente stesso rappresentati.

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale “... *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...*”;
- il **comma 837** a mente del quale “... *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...*”;
- il **comma 838** a mente del quale “... *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente*

articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30 aprile 2021, modificato con successiva Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 21 aprile 2022, con la quale è stato istituito e approvato il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” e sue successive ed eventuali modifiche ed integrazioni;

Considerato che l’art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che “... *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...”;*

Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a. *l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;*
- b. *la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;*

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all’art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- e altresì al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Dato atto che, in virtù di tanto:

- la Giunta Comunale con propria deliberazione nr. 61 del 20.5.2021 ha determinato per l'anno 2021 le tariffe ed i coefficienti moltiplicatori, così come riportati nel prospetto ad essa allegato sotto la voce **Allegato 1**);
- le tariffe così come deliberate, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla specifica disciplina regolamentare, veniva assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal suddetto canone;
- che la Giunta Comunale con propria deliberazione nr. 10 del 11.02.2022 ha confermato per l'anno 2022 le tariffe ed i coefficienti moltiplicatori così come determinate per l'anno 2021;
- che la Giunta Comunale con propria deliberazione nr. 145 del 13.12.2022 ha confermato per l'anno 2023 le tariffe ed i coefficienti moltiplicatori così come determinate per l'anno 2022;
- che la Giunta Comunale con propria deliberazione nr. 128 del 05.12.2023 ha confermato per l'anno 2024 le tariffe ed i coefficienti moltiplicatori così come determinate per l'anno 2023;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di dover confermare anche per l'anno 2025 le tariffe ed i coefficienti moltiplicatori, così come definiti dalla Giunta Comunale per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2025 con deliberazioni di Giunta Comunale nr. 61/2021, nr. 10/2022, nr. 145/2022, nr. 128/2023 riportate nel prospetto reso in uno alla presente, sotto la voce **Allegato 1**), facendo salvi gli eventuali e successivi adeguamenti di legge;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

- l'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione;

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali *diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI)* acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...";
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale

Visto il parere favorevole dal punto di vista tecnico e contabile, espresso, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente dei Servizi Finanziari, dott.ssa Loredana Napolitano;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Le premesse e gli allegati sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

1. **di confermare**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, per l'anno 2025, l'applicazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori per l'applicazione del canone unico patrimoniale per l'occupazione suolo pubblico, l'esposizione pubblicitaria, le pubbliche affissioni e per il canone mercatale, approvati dalla Giunta Comunale per gli anni 2021 (DGC 61/2021), 2022 (DGC 10/2022), 2023 (DGC 145/2022) e 2024 (DGC 128/2023) riportati in **Allegato 1**) alla presente, quale parte integrante e sostanziale;

2. **di pubblicare** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il relativo allegato;
3. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nei modi di legge.

Il Sindaco

Avv. Amedeo Bottaro

Il Segretario

Dott. Francesco Angelo Lazzaro

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art .20 e 21 D.lgs 82/2005)

COMUNE DI TRANI	Tariffa Base Annua	Tariffa Base Giornaliera
Comune con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti – art. 1, commi 826 e 827 Legge 160/2019	50,00 €	1,20 €
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CAPO II REGOLAMENTO COMUNALE		

FORMULA=tariffa Base*coeff. Specifica attività*mq o ml*gg (se giornaliera)
--

PUBBLICITA' PERMANENTE	
Per anno solare o sua frazione, per mq di esposizione - art. 12 Reg.Com. - per anno solare o frazione, per mq di esposizione	COEFFICIENTE 2021
Pubblicità ordinaria	0,31
Pannelli luminosi intera	0,99
Pannelli luminosi effettuata dall'impresa	0,50
PUBBLICITA' CON VEICOLI art. 19 Reg.Com.	
Autoveicoli inferiori a 3.000kg senza rimorchio	0,99
Autoveicoli inferiori a 3.000kg con rimorchio	1,98
Autoveicoli superiori a 3.000kg senza rimorchio	1,49
Autoveicoli superiori a 3.000kg con rimorchio	2,97
Motoveicoli e autoveicoli diversi dai precedenti senza rimorchio	0,50
Motoveicoli e autoveicoli diversi dai precedenti con rimorchio	0,99
TEMPORANEA - per mq di esposizione	
PUBBLICITA' VARIA art. 20 Reg.Com.	COEFFICIENTE 2021
Striscioni - dovuta per periodi di 15 gg. o frazione	12,91
Aeromobili - dovuta per ogni giorno o frazione	61,98
Palloncini frenati - dovuta per ogni giorno o frazione	30,99
Distribuzione manifestini - dovuta per ogni persona impiegata per giorno o frazione	2,58
Diapositive e proiezioni luminose - dovuta per ogni punto di pubblicità per giorno o frazione - fino a 30 gg.	2,58
Diapositive e proiezioni luminose - dovuta per ogni punto di pubblicità per giorno o frazione - oltre il 30°giorno	1,29
Amplificatori - dovuta per ogni punto di pubblicità per giorno o frazione	7,75

COMUNE DI TRANI	Tariffa Base Annuale	Tariffa Base Giornaliera
Comune con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti – art. 1, commi 826 e 827 Legge 160/2019	50,00 €	1,20 €
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - CAPO III REGOLAMENTO COMUNALE		

FORMULA=tariffa Base giornaliera*coeff. Specifica categoria e sottocategoria

PUBBLICHE AFFISSIONI art. 26 e 27 Reg.Com.	
1 foglio = 70x100 - categoria normale	COEFFICIENTE 2021
fino a 10 giorni a foglio - per ogni giorno o frazione	1,03
da 11 a 15 giorni a foglio - per ogni giorno dal 11° al 15°	1,34
da 16 a 20 giorni a foglio - per ogni giorno dal 16° al 20°	1,65
da 21 a 25 giorni a foglio - per ogni giorno dal 21° al 25°	1,97
da 26 a 30 giorni a foglio - per ogni giorno dal 26° al 30°	2,28
da 31 a 35 giorni a foglio - per ogni giorno dal 31° al 35°	2,58
da 36 a 40 giorni a foglio - per ogni giorno dal 36° al 40°	2,89
da 41 a 45 giorni a foglio - per ogni giorno dal 41° al 45°	3,20
1 foglio = 70x100 - categoria commerciale	COEFFICIENTE 2021
fino a 10 giorni a foglio - per ogni giorno o frazione	2,07
da 11 a 15 giorni a foglio - per ogni giorno dal 11° al 15°	2,68
da 16 a 20 giorni a foglio - per ogni giorno dal 16° al 20°	3,31
da 21 a 25 giorni a foglio - per ogni giorno dal 21° al 25°	3,93
da 26 a 30 giorni a foglio - per ogni giorno dal 26° al 30°	4,55

MAGGIORAZIONI	
per affissioni inferiori a 50 fogli	maggiorazione del 50% sulla tariffa base
per manifesti da 8 a 10 fogli	maggiorazione del 50% sulla tariffa base
per manifesti oltre i 12 fogli	maggiorazione del 100% sulla tariffa base
urgenza art. 26-comma 1, lett. h)	maggiorazione del 10% del canone calcolato e comunque non inferiore a 30€
prefissata art. 26-comma 1, lett. l)	maggiorazione del 100% sulla tariffa base

COMUNE DI TRANI	Tariffa Base Annua	Tariffa Base Giornaliera
Comune con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti – art. 1, commi 826 e 827 Legge 160/2019	50,00 €	1,20 €
OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - CAPO IV REGOLAMENTO COMUNALE		

FORMULA=tariffa Base*coeff. Specifica attività*mq o ml*gg (se giornaliera)

OCCUPAZIONI PERMANENTI	COEFFICIENTE 2021 CAT 1	COEFFICIENTE 2021 CAT 2
Condotte irrigue per ogni KML - art. 45 Reg.Comun.	4,65	4,65
Occupazioni permanenti - per ogni ml o mq arrotondato al mq/ml superiore – art. 48 Reg.Com.	0,84	0,42
Passi carrabili - per ogni ml arrotondato al ml superiore - art. 49 Reg.Com.	0,42	0,21
OCCUPAZIONI TEMPORANEE - art. 47 Reg.Com.		
occupazioni inferiori alle 24 ore fino ad un massimo di 9 ore €/mq/per ogni ora	0,04	0,02
occupazioni oltre le 9 ore e fino a 24 ore	1,73	1,46
Dal 1° al 14° giorno - per ciascun giorno di occupazione	1,73	1,46
oltre i 14 giorni e fino al 30° giorno - per ciascun giorno di occupazione	0,87	0,73
oltre il 30° giorno - per ciascun giorno di occupazione	0,43	0,37

COMUNE DI TRANI	Tariffa Base Annuale	Tariffa Base Giornaliera
Comune con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti – art. 1, commi 841 e 842 Legge 160/2019	50,00 €	1,20 €
CANONE MERCATALE – CAPO V REGOLAMENTO COMUNALE		

FORMULA=tariffa Base*coeff. Specifica attività*mq o ml*gg (se giornaliera)
--

MERCATI - ART.62 Reg.Com.	COEFFICIENTE 2021
Mercato alimentare - al mq per 8 ore di occupazione giornaliera - art. 64, co. 3 Reg.Com.	0,24
Mercato non alimentare - al mq per 8 ore di occupazione giornaliera - art. 64, co. 3 Reg.Com.	0,20
Mercato alimentare - al mq per occupazione giornaliera superiori alle 9 ore - art. 64, co. 3 Reg.Com.	1,07
Mercato non alimentare - al mq per occupazione giornaliera superiori alle 9 ore - art. 64, co. 3 Reg.Com.	1,03
per mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con scadenza settimanale sul canone complessivamente determinato - art. 64, co. 4 Reg.Com.	riduzione del 30%

MERCATI PERMANENTI	COEFFICIENTE 2021 CAT 2	COEFFICIENTE 2021 CAT 1
Mercato con occupazione permanente - art. 64, commi 1 e 2 Reg.Com.	0,84	0,42